



**TRIBUNALE DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio	Presidente
dott. Sergio Centaro	Giudice
dott.ssa Laura Messina	Giudice– rel. ed est.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso per l'apertura della PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA, ai sensi degli artt. 284 comma 2^a e ss. CCII, (iscritto al n. 283-1/2023) nei confronti di MGS SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE c.f. 04955820875, pec: liqumgs.coop@pec.it con sede legale in Catania, Via Roberto Giuffrida Castorina n. 34, in persona della Liquidatrice e legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Capizzi Valentina Antonella, c.f. CPZVNT86B61C351S, nata a Catania il 21.02.1986, ivi dom. e res., Piazza Spedini n. 6;

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

visto il ricorso proposto da Scuderi Antonio, nato a Catania il 29.01.1988, ivi dom. e res. Via Dell'Artigianato n. 1, codice fiscale SCDNTN88A29C351W, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Vagliasindi;

rilevato che all'udienza fissata per la comparizione della debitrice nessuno è comparso per la debitrice;

ritenuto che – alla luce della documentazione allegata al ricorso e delle stesse allegazioni della società resistente – emerge lo stato di insolvenza in cui versa la MGS SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE c.f. 04955820875, pec: liqumgs.coop@pec.it con sede legale in Catania, Via Roberto Giuffrida Castorina n. 34, in persona della Liquidatrice e legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Capizzi Valentina Antonella e che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione come da istanza (reiterata a verbale innanzi al giudice delegato) del suddetto creditore

ritenuto che va nominato, quale liquidatore, la dott.ssa Luciana Consoli;

PQM

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

nei confronti della MGS SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE c.f. 04955820875, pec: liqumgs.coop@pec.it con sede legale in Catania, Via Roberto Giuffrida

Castorina n. 34, in persona della Liquidatrice e legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Capizzi Valentina Antonella, c.f. CPZVNT86B61C351S;

ORDINA, alla suddetta debitrice il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio destinato alla liquidazione;

dispone che, in mancanza, il liquidatore proceda all'acquisizione della suddetta documentazione e predisponga ovvero aggiorni l'elenco dei creditori.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice ed ai creditori risultanti dall'elenco o dalle verifiche del liquidatore il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte istante - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Pubblico Registro Automobilistico nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

la costituzione di un fondo spese pari ad € 1.500,00 – a carico della parte istante - ed autorizza il liquidatore all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del liquidatore;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione, a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano procedure esecutive nei confronti degli stessi, trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 216 comma 10 in ordine all'eventuale subentro del liquidatore nelle dette procedure; che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione.

La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura dei ricorrenti, ai debitori, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 C.C.I.

Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina.

Così deciso in Catania in data 2/2/2024, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione.

Il Giudice Delegato
Laura Messina

Il Presidente
dott. Roberto Cordio